

Versione StampalReg.delib.n. **1726**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**O G G E T T O:**

Integrazione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2883 del 31 ottobre 2008 avente per oggetto "Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e s.m. - articolo 33: approvazione delle nuove modalità e delle procedure per la concessione di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole e di contributi in conto capitale per interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle sole colture agricole. Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 4 ottobre 1996, n. 12609 concernente modalità e procedure per la concessione di indennizzi e contributi per danni arrecati alla produzione agricola dalla selvaggina. Riparto dei fondi disponibili sul capitolo 805670-002 per l'attuazione dell'art. 33 della Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e s.m.

Il giorno **10 Luglio 2009** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

ASSESSORI

MARTA DALMASO**MAURO GILMOZZI****ALESSANDRO OLIVI****FRANCO PANIZZA****UGO ROSSI**

Assenti:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2883 del 31 ottobre 2008 con la quale sono state apprese nuove modalità e procedure per la concessione di indennizzi per danni causati da fauna selvatica alle colture agricole e contributi per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle sole colture agricole dell'art. 33 della Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e successive modifiche.
- Accertata la disponibilità sul capitolo 805670-002 dell'esercizio finanziario 2009 di Euro 329.000,00 l'attuazione dell'art. 33 della Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e s.m. che prevede la suddivisione del contributo in due tipologie di intervento.
- Ritenuto quindi opportuno ripartire la predetta disponibilità come di seguito specificato;

Capitolo 805670-002	Riparto fondi 2009
Euro 329.000,00.=	- Indennizzi per danni causati da fauna selvatica alle colture agricole Euro 229.000,00.=
	- Interventi prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle sole colture agricole Euro 100.000,00.=

- Considerato che due pratiche relative a indennizzi per danni arrecati alla produzione agricola da fauna selvatica presentate nell'anno 2008 sono pervenute al Servizio dopo il 15 dicembre 2008 data ultima per l'effetto dell'impegno.
- Vista la determinazione n. 9 del 19 gennaio 2009 con la quale sono stati concessi gli indennizzi alle sopra indicate domande per un importo complessivo di Euro 3.917,20.
- Precisato che l'importo sopra citato di Euro 3.917,20 è già compreso nella ripartizione dei fondi relativi ai danni causati da fauna selvatica alle colture agricole individuata in Euro 229.000,00.
- Considerata l'opportunità di prevedere la compensazione tra gli importi ripartiti sul capitolo nella misura del 20% del totale dello stanziamento.
- Visto l'art. 5 punto 3 dell'allegato parte integrante della deliberazione n. 2883 del 31/10/2008 che prevede che le domande inevase per esaurirsi di disponibilità finanziarie possono essere finanziate con priorità nell'anno successivo senza necessità di richiesta di riconsiderazione.
- Considerato che le domande relative a indennizzi per danni causati da fauna selvatica alle colture agricole sempre possono essere impegnate nello stesso anno di presentazione della domanda, ad esempio per la quantificazione del danno subito può essere fatta solo in corrispondenza della nuova produzione agricola verificata di norma nell'anno successivo.
- Ritenuto opportuno estendere a tutte le domande che non hanno potuto essere impegnate nell'anno di presentazione della domanda la possibilità di essere impegnate con priorità nell'anno successivo senza necessità di richiesta di riconsiderazione;
- Ritenuto quindi necessario modificare il punto 3 dell'art. 5 dell'allegato parte integrante alla deliberazione n. 2883/2008 inserendo un'ulteriore frase come specificato di seguito:
"Tale possibilità si applica anche a tutte le domande che non hanno potuto essere impegnate nell'anno di presentazione della domanda anche nel caso in cui sul capitolo risultino delle disponibilità finanziarie";
- Ravvisata la necessità di sostituire il punto 3 dell'art. 11 con il seguente:
Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti. Ai fini della presente deliberazione si intende per "quinta fattura a cui, per dimostrare l'avvenuto pagamento, deve essere allegata copia dello specifico ricevuta di pagamento (bonifico bancario, Ri.Ba, ecc.)."

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto l'art. 33 della L.P. 9 dicembre 1991;
- Visti gli atti citati nella premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di ripartire la disponibilità di Euro 329.000,00 sul capitolo 805670-002 come di seguito specificato:

Capitolo 805670-002	Riparto fondi 2009
Euro 329.000,00	Indennizzi per danni causati da fauna selvatica alle colture agricole Euro 229.000,00

Interventi prevenzione dei danni causati dall fauna selvatica alle sole colture agricole Euro 100.000,00

2. Di dare atto che potranno essere effettuate compensazioni tra gli importi ripartiti sul capitolo nella misura del 20% del totale dello stanziamento
3. Di stabilire che le pratiche impegnate con determinazione n. 9 del 19 gennaio 2009 con la quale sono stati contributi relativi agli indennizzi per un importo complessivo di Euro 3.917,20 sono comprese nella ripartizione dei fondi di cui al sopra citato capitolo, relativi ai danni causati da fauna selvatica alle colture agricole in Euro 229.000,00.
- 4 Di modificare il punto 3 dell'art. 5 dell'allegato che forma parte integrante della deliberazione n. 2883 del 31/10/2008 inserendo un'ulteriore frase come specificato di seguito:
"Tale possibilità si applica anche a tutte le domande che non hanno potuto essere impegnate nella presentazione della domanda anche nel caso in cui sul capitolo risultino delle disponibilità finanziarie".
- 5 Di sostituire il punto 3 dell'art. 11 con il seguente:
Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti. Ai fini della presente deliberazione si intende per "quodlibet" la fattura a cui, per dimostrare l'avvenuto pagamento, deve essere allegata copia dello specifico pagamento (bonifico bancario, Ri.Ba, ecc.).
- 6 Di stabilire che le modifiche alla deliberazione n. 2883 del 31/10/2008 si applicano a tutte le domande presentate ai sensi dell'art. 33 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 e s.m. - articolo 33.

IG

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2009-S142-00926